

# COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di Teramo

## REGOLAMENTO

### GENERALE PER LA DISCIPLINA

### DELLE ENTRATE COMUNALI

#### SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
<b>CAPO I</b> <b>NORME GENERALI</b>	
1	Oggetto e scopo del regolamento.
2	Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.
3	Forme di gestione.
4	Rapporti con i cittadini.
<b>CAPO II</b> <b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>	
5	Funzionario responsabile.
6	Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie
7	Autotutela
7 Bis	Misura annua interessi sui mancati o ritardati versa Menti di tributi e rimborsi
<b>CAPO III</b> <b>ENTRATE NON TRIBUTARIE</b>	
8	Funzionario responsabile.
9	Accertamento delle entrate non tributarie.
<b>CAPO IV</b> <b>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>	
10	Accertamento con adesione.
11	Avvio del procedimento per accertamento con adesione.
12	Procedura per accertamento con adesione.
13	Atto di accertamento con adesione.
14	Adempimenti successivi.
15	Perfezionamento della definizione

Art.	DESCRIZIONE
<b>CAPO V</b> <b>SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO</b>	
16	Sanzioni.
17	Ritardati od omessi versamenti.
18	Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
19	Irrogazione immediata delle sanzioni.
20	Ravvedimento
<b>CAPO VI</b> <b>VERSAMENTI E RIMBORSI</b>	
21	Modalità dei versamenti - Differimenti.
22	Validità dei versamenti dell'imposta.
22 bis	Rateazione dei debiti relativi a tributi locali in riscossione coattiva
22 ter	Criteri per la concessione di rateazioni
22 quater	Rateazione dei debiti relativi ad entrate non tributarie in riscossione coattiva
23	Rimborsi
24	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.
<b>CAPO VII</b> <b>COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO</b>	
25	Compenso incentivante al personale addetto
26	Utilizzazione del fondo.
<b>CAPO VIII</b> <b>NORME FINALI</b>	
27	Norme abrogate.
28	Pubblicità dei regolamenti e degli atti.
29	Entrata in vigore del regolamento.
30	Casi non previsti dal presente regolamento.
31	Rinvio dinamico.

## **CAPO I**

### **NORME GENERALI**

#### **Art. 1- Oggetto e scopo del regolamento.**

1. il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:

- dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

#### **Art. 2 - Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.**

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalle disposizioni di legge in materia.

2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

#### **Art. 3 - Forme di gestione.**

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

#### **Art. 4 - Rapporti con i cittadini.**

1. Il Comune di Montorio al Vomano adegua il proprio regolamento ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente, approvato con legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Conformata a tal fine, le norme del regolamento dei tributi onde garantire chiarezza e trasparenza delle disposizioni, d'informazione del contribuente, di conoscenza degli atti, loro semplificazione, chiarezza e motivazione.

3. Garantisce, per tal via, i rapporti con i contribuenti improntati alla collaborazione ed alla buona fede; la tutela dei diritti d'interpello; il diritto dei contribuenti sottoposto a verifiche fiscali ed a tutti gli altri principi stabiliti dalla legge.

## **CAPO II**

### **ENTRATE TRIBUTARIE**

#### **Art. 5 - Funzionario responsabile.**

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "Funzionario responsabile" di ciascun tributo, designato con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Il Funzionario designato è responsabile:

- del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
- del rispetto del presente regolamento.

#### **Art. 6 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.**

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.

3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo notifica del messo comunale;

4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

#### **Art. 7 - Autotutela.**

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo; il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

a) errore di persona o di soggetto passivo;

b) evidente errore logico;

c) errore sul presupposto del tributo;

d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;

h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

7. Abrogato.

Note:

Abrogazione comma 7 dell'art. 7 Autotutela"; deliberazione del Consiglio Comunale N. 4 del 29.03.2007

## **Art. 7 Bis - Misura annua interessi sui mancati o ritardati versamenti di tributi e rimborsi.**

1. Gli interessi sugli importi dovuti per tributi comunali sono applicati, dal 01 .01 .2007, al tasso di interesse legale vigente nel tempo. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per i rimborsi;

### **CAPO III**

#### **ENTRATE NON TRIBUTARIE**

## **Art. 8 - Funzionario responsabile.**

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "Responsabile del Servizio" designato dalla Giunta Comunale.

2. Il "Responsabile del servizio" è responsabile unico:

E dei rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento; E del rispetto del presente regolamento.

## **Art. 9 - Accertamento delle entrate non tributarie.**

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica); l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

### **CAPO IV**

#### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

## **Art. 10 - Accertamento con adesione.**

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218- Ad. 50 della legge 27dicembre 1997, n. 449)

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19giugno1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con l'adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

## **Art. 11 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.**

1. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'avviso di accertamento, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

4. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

## **Art. 12 - Procedura per l'accertamento con adesione.**

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

#### **Art. 13 -Atto di accertamento con adesione.**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un terzo o come diversamente stabilito dalla legge di riferimento.

#### **Art. 14- Adempimenti successivi.**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 21.

2. Per la riscossione di quanto dovuto e non pagato sarà dato corso alla procedura coattiva.

#### **Art. 15 - perfezionamento della definizione.**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 14, comma 1, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 2 dello stesso art. 14.

### **CAPO V**

#### **SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO**

#### **Art. 16 - Sanzioni.**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia o comunicazione o dichiarazione si applica, commisurata al tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

<b>TRIBUTO</b>	<b>SANZIONE AMMINISTRATIVA</b>		
	<b>MINIMA</b>	<b>MASSIMA</b>	<b>IMPORTO</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>MINIMO</b>
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	100	100	€ 51
Pubblicità	100	100	€ 51
Affissioni	100	100	€ 51
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	100	100	€ 51
Smaltimento rifiuti	100	100	€ 51
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.)	100	100	€103

2. Se la denuncia o comunicazione o dichiarazione sono infedeli, si applica, commisurata al maggiore tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

<b>TRIBUTO</b>	<b>SANZIONE AMMINISTRATIVA</b>	
	<b>MINIMA</b> %	<b>MASSIMA</b> %
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	50	50
Pubblicità	50	50
Affissioni	50	50
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	50	50
Smaltimento rifiuti	50	50
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.)	50	50

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

<b>TRIBUTO</b>	<b>SANZIONE AMMINISTRATIVA</b>	
	<b>MINIMA</b> Da €.	<b>MASSIMA</b> Da €.
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	€ 51	€ 51
Pubblicità	€ 51	€ 51
Affissioni	€ 51	€ 51
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	€ 51	€ 51
Smaltimento rifiuti	€ 51	€ 51
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.)	€ 51	€ 51

La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per il tributo si applicano gli interessi moratori nelle misure determinate, nel tempo, dalla legge, per ogni singolo tributo.

7. Per l'omessa comunicazione delle notizie sarà applicata una sanzione amministrativa di € 51 (diconsi € cinquantuno).

8. Trova applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

#### **Art. 17 - Ritardati od omessi versamenti.**

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o come diversamente stabilito dalla legge di riferimento..

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

#### **Art. 18 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.**

(D.Lga 18 dicembre 1997, n. 472, ad. 16)

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal responsabile dell'ente competente all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono”;

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un terzo della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivinare a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

## **Art. 19 - Irrogazione immediata delle sanzioni, (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)**

1. In deroga alle previsioni dell'*articolo precedente*, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità;

2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del terzo delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

## **Art. 20 - Ravvedimento.**

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1 La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni o come diversamente stabilito dalla legge di riferimento.;

2 il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quanto dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

3 quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione;

4 nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione dell'errore;

5 le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione;

## **CAPO VI**

### **VERSAMENTI E RIMBORSI**

## **Art. 21 - Modalità dei versamenti.**

1. I versamenti conseguenti a liquidazioni o accertamenti d'ufficio possono essere eseguiti tramite:

a) il concessionario della riscossione dei tributi fino al 30/06/2013, fatte salve eventuali disposizioni normative di proroga di tale termine.

b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

c) mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale.

d) mediante altre forme previste dalla legge.

## **Art. 22 - Validità dei versamenti dell'imposta.**

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

## **Art. 22 bis - Rateazione dei debiti relativi a tributi locali in riscossione coattiva.**

1. I debiti relativi alle entrate tributarie, per i quali siano state avviate le procedure di riscossione coattiva, sono considerati dilazionabili esclusivamente nei casi in cui il contribuente/debitore si trovi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica o



finanziaria, ovvero di carenza di liquidità e, pertanto, nell'impossibilità di effettuare i pagamenti in unica soluzione.

2. Le richieste di rateazione dovranno essere presentate al soggetto che gestisce le riscossioni coattive. E' fatto obbligo al soggetto gestore della riscossione (se le riscossioni coattive non sono gestite direttamente dall'Ente) di trasmettere agli uffici tributari del Comune, al fine di consentirne l'attività di controllo, l'elenco delle istanze di rateazione entro il giorno dieci del mese successivo a quello di ricevimento.
3. La presentazione dell'istanza di rateizzazione determina l'avvio di un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241/1990 che, per espressa previsione dell'art. 1, comma 1 ter, si applica anche ai soggetti privati che sono eventualmente preposti all'esercizio di attività amministrativa.
4. Qualora il gestore della riscossione, al termine dell'istruttoria della richiesta di rateazione, ritenga di non procedere all'accoglimento, totale o parziale, della stessa, prima della conclusione del procedimento dovrà richiedere un parere vincolante all'Ente, trasmettendo ad esso contestualmente la copia della richiesta del contribuente e dei suddetti atti istruttori.
5. L'eventuale rigetto dell'istanza di rateazione deve essere congruamente motivato, con l'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione, in rapporto alle risultanze dell'istruttoria. Anche l'accoglimento parziale deve essere congruamente motivato.
6. In caso di accoglimento dell'istanza di rateazione, nel relativo provvedimento, la data di scadenza della prima rata deve essere fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento. Al provvedimento verrà allegato il piano di ammortamento, con indicazione delle somme relative ad interessi di mora, aggi di riscossione a carico del debitore, spese esecutive e diritti di notifica della cartella/ingiunzione di pagamento, già maturati alla data di accoglimento dell'istanza di rateazione. Gli interessi di mora ed i compensi di riscossione verranno rateizzati, ripartendo i relativi importi nello stesso numero di rate concesse per il capitale. Saranno invece ricompresi nella prima rata di ammortamento i diritti di notifica della cartella/ingiunzione di pagamento e le spese per la procedura di riscossione.
7. Alle rateazioni verrà applicato il tasso d'interesse legale e gli interessi verranno calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
8. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

#### **Art. 22 ter - Criteri per la concessione di rateazioni.**

1. Le rateazioni di cui al precedente art. 22 bis potranno essere concesse nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) Accertamento preventivo delle condizioni di difficoltà che non consentano il pagamento integrale e tempestivo del debito;
  - b) Definizione di un piano di rateazione che favorisca l'assolvimento del debito, determinando un importo di pagamento di ogni singola rata commisurato alle effettive possibilità di spesa del debitore e con applicazione degli interessi moratori, al tasso legale, sull'intero ammontare del debito;
  - c) Cadenza mensile della rata;
  - d) Numero di rate accordate:
    - Per debiti da € 200 ad € 2.000 fino ad un massimo di 12 rate;

- Per debiti da € 2.001 ad € 5.000 fino ad un massimo di 24 rate;
  - Per debiti da € 5.001 ad € 10.000 fino ad un massimo di 36 rate;
  - Per debiti da € 10.001 ad € 25.000 fino ad un massimo di 48 rate;
  - Per debiti superiori ad € 25.000 fino ad un massimo di 60 rate;
2. La Giunta Comunale, in ogni caso in cui la situazione patrimoniale, reddituale o personale del debitore appaia pregiudicata o tale da non consentire il buon esito di un piano di rateazione accordato sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti, può autorizzare il beneficio del pagamento in numero di rate superiori a quelle previste nella lettera d) del comma 1.
3. Per quanto non diversamente disciplinato si rimanda alle norme generali sulle rateazioni degli importi iscritti a ruolo e, in particolare, alle previsioni dell'art. 19 del DPR 602/73.

**Art. 22 quater - Rateazione dei debiti relativi ad entrate non tributarie in riscossione coattiva**

- Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 22 bis e 22 ter si applicano anche alle rateazioni per debiti relativi ad entrate non tributarie in riscossione coattiva.

**Art 23 - Rimborsi.**

ABROGATO

Note:

Abrogazione art. 23 deliberazione del Consiglio Comunale N. 4 del 29.03.2007

**Art. 24 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.**

1. In Considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 12,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 12,00.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

**CAPO VII**

**COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**

**Art. 25 - Compenso incentivante al personale addetto.**

1. E' istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento dell'8% delle maggiori somme riscosse conseguenti ad operazioni di liquidazione ed accertamento. Non concorrono in alcun modo, alla costituzione del detto fondo, le entrate non tributarie.

**Art 26.- Utilizzazione del fondo.**

1. Le somme di cui al precedente articolo, saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione e potranno essere utilizzate per i seguenti motivi:
  - a) il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi;
  - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi;

c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto.

2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta comunale assegnerà, distintamente per tributo, al personale dipendente dell'ufficio tributi, il premio incentivante.

3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile di ciascun tributo.

## **CAPO VIII**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 27 - Norme abrogate.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 28 - Pubblicità del regolamento e degli atti.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 29 - Entrata in vigore del regolamento.**

1. Il presente regolamento comprensivo delle modifiche apportate entra in vigore il primo gennaio 2002 ai sensi del comma 16 art. 27 legge 28/12/2001 n. 448 ed unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

#### **Art. 30 - Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

a) le leggi nazionali e regionali;

b) lo statuto comunale;

c) i regolamenti comunali.

#### **Art. 31 - Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 81 DEL 30.12.1998

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO :

- DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 57/2000
- DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 5/2002
- DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 4/2007
- DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 15/2013
- DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 49/2013
- DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 46/2015